



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 222 della Deliberazione DEL 29/09/2016

**OGGETTO: PROPOSIZIONE APPELLO DIVERSE SENTENZE PER VIOLAZIONE C.D.S.- PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA N. 4**

L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Avv. Alfredo Cacciapaglia e con l'intervento degli Assessori nelle persone dei signori:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>
Alfredo Cacciapaglia	Sindaco	Si
Sonia Cataldo	Vice Sindaco	Si
Chiara Barone	Assessore	No
Biagio Coi	Assessore	Si
Tiziano Scorrano	Assessore	No

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Francesca Zippo.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- **che** il locale Comando di Polizia Municipale ha elevato diversi verbali per violazione alle norme del Codice della strada ai sensi dell'art. 142 e 126 –bis del medesimo C.D.S.. a carico di alcuni automobilisti;
- **che** con ricorsi depositati presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Gallipoli, gli interessati hanno proposto opposizione avverso i suddetti verbali;
- **che** il Comune di Parabita, delegando il Comandante della P.M. Dott.ssa Elisa Gianfreda, si è costituito in giudizio depositando copia dei verbali e di tutti gli atti relativi all'accertamento, unitamente alle proprie deduzioni, secondo i termini e le modalità previste, chiedendo il rigetto delle opposizioni;

**VISTA** la nota prot. n. 157 del 24/09/2016 con la quale il Comandante della P.M. ha comunicato che i G.d.P. di Gallipoli, nelle persone dell'Avv. Franco Longo e dell'Avv. Tobia Nassisi, hanno pronunciato, per i giudizi di opposizione avverso i verbali di cui sopra, le sentenze sotto indicate, di accoglimento dei ricorsi e, quindi, di annullamento dei verbali opposti:

Lettera Identificativa	Numero sentenza	Numero verbale	Data pubblicazione e sentenza	Data registrazione protocollo della comunicazione deposito sentenza
a)	766/16	3768/ATX/2010	09/03/2016	Prot. n. 13051 del 20/09/2016
b)	768/16	4347/ATX/2010	09/03/2016	Prot. n. 13064 del 20/09/2016
c)	777/16	4894/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13177 del 22/09/2016
d)	778/16	4393/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13178 del 22/09/2016
e)	781/16	5113/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13191 del 22/09/2016
f)	767/16	3650/ATX/2010	09/03/2016	Prot. n. 13065 del 20/09/2016
g)	779/16	4831/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13181 del 22/09/2016
h)	784/16	4438/ATX/2011	09/03/2016	---
i)	785/16	4659/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13193 del 22/09/2016
l)	786/16	4460/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13194 del 22/09/2016
m)	920/16	4723/ATX/2011	24/03/2016	Prot. n. 12770 del 13/09/2016
n)	799/16	189/ATU/2011	14/03/2016	Prot. n. 13068 del 20/09/2016
o)	801/16	255/ATU/2011	14/03/2016	Prot. n. 13067 del 20/09/2016

### DATO ATTO che:

- con le sentenze n. 766/16, n. 768/16, n.777/16, n. 778/16 e n. 781/16, il Giudice adito ha accolto il ricorso e annullato il verbale opposto per ***“per mancanza di informazione agli automobilisti della presenza dell'apparecchiatura”***;

- con le sentenze n. n. 767/16, n. 779/16, n. 784/16, n. 785/16, n. 786/16, n. 920/16, il Giudice adito ha ritenuto di accogliere i ricorsi e annullare i verbali opposti ***“l'assenza di prova della corretta efficienza dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione stante la mancanza di omologazione e taratura nelle forme di legge”***;

- con le sentenze n. 799/16 e /801/16, il Giudice adito ha ritenuto di accogliere i ricorsi e annullare i verbali opposti per il seguente motivo ***“il ricorrente non ha documentato la proposizione del ricorso avverso il verbale presupposto dell'atto impugnato nel procedimento de quo; tuttavia....; pertanto,, in attesa della definizione di quest'ultimo procedimento la violazione di cui al verbale opposto non poteva essere contestata al ricorrente”***;

**VISTO** quanto relazionato dal Comandante di Polizia Municipale, la quale, nelle sopra citate note, ha rilevato che:

*«L'articolo 142, comma 6-bis del Codice della Strada impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili.*

*Nelle istruzioni operative, allegate alla circolare del ministero dell'Interno del 14 agosto 2009, è stato precisato che il rispetto delle esigenze di informazione dell'utente, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione, realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto del ministro dei Trasporti e dell'Interno, in data 15 agosto 2007.*

*Il decreto citato non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere «adeguata» in modo da garantirne il preventivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento planoaltimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere «adeguata» la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'articolo 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del Codice della strada per la collocazione dei segnali di prescrizione, distanza che consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito. Infine, la distanza massima tra segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a quattro chilometri e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.*

*L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità, a seguito della legge n. 160/2007, è previsto per tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi e mobili installati sulla rete stradale gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. Limitatamente alle postazioni mobili di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale del 2007. Le postazioni mobili possono essere ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali.*

*La Corte di Cassazione, nel ribadire l'obbligatorietà della preventiva segnaletica di informazione della presenza dell'autoveicolo ai fini della validità del verbale di contestazione, ha affermato che non è anche necessaria una specifica indicazione nel processo verbale sotto comminatoria di nullità, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività della nullità degli atti (Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 13 gennaio 2011, n. 680).*

*Ove l'assenza di idonea segnalazione sia dedotta quale motivo di impugnazione del verbale di accertamento, è onere della PA dimostrare che la segnalazione era presente e adeguata a soddisfare l'esigenza di informare l'utente. Tale onere può essere soddisfatto, così come accaduto, dalla menzione della presenza di segnaletica nel verbale di accertamento, che sul punto forma piena prova fino a querela di falso ovvero, quando manchi una specifica indicazione in tal senso, da idonea allegazione probatoria.*

*L'informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo. La norma non impone la presegnalazione dell'effettivo funzionamento delle apparecchiature ma solo l'installazione della postazione fissa o della sua abituale collocazione, quando trattasi di postazioni mobili. Per le postazioni mobili possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di controllo sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità. Le postazioni di controllo possono essere rese visibili e ben individuabili ricorrendo all'utilizzo di autoveicoli di servizio con colori istituzionali.*

*Tutte le predette condizioni sono state osservate nell'espletamento dei servizi di controllo della velocità sul tratto della S.P. 361 sul quale vige il limite di velocità di 50 km/h.*

*Come riportato nei verbali di accertamento è stata collocata in maniera ben visibile sia la segnaletica verticale fissa (trattandosi di controlli oggetto di preventiva pianificazione coordinata e non aventi la caratteristica della occasionalità) sia la segnaletica verticale mobile indicante l'esistenza della postazione di controllo, costituite da pannello rettangolare con l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" integrato con il simbolo della Polizia Municipale.*

*A dimostrazione della preventiva pianificazione e coordinamento e, quindi, della non occasionalità dei servizi, si precisa che gli stessi sono stati adeguatamente pubblicizzati e, mensilmente, sul sito del Comune di Parabita è stato pubblicato il programma, con l'indicazione degli orari e dei siti delle postazioni di rilevamento della velocità. Analoga comunicazione mensile è stata effettuata alla Sezione della Polizia Stradale di Lecce, alla Prefettura di Lecce e alla Provincia di Lecce, quale ente proprietario.*

*A conferma di quanto sopra esposto, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 949/2016, a seguito di proposizione da parte del Comune di Parabita di appello avverso sentenza del Giudice di Pace, lo ha accolto ritenendolo fondato e ha riformato la sentenza ritenendo non condivisibile la motivazione del Giudice di Pace di Gallipoli che è pervenuto ad annullare il verbale di contravvenzione ritenendo che il Comune di Parabita non avesse presegnalato la postazione di controllo. Come riportato nella sentenza di appello: "Al contrario dalla lettura del verbale impugnato si legge testualmente che "l'informazione sulla presenza della postazione di controllo è stata fornita attraverso la collocazione Sotto il profilo probatorio va evidenziato che l'anzidetta dichiarazione è assistita da fede privilegiata ...»;*

*Inoltre, relativamente alle sentenze in cui il giudice si pronuncia sulle violazioni dell'art. 126 -bis C.d.s., , il Comandante della Polizia Municipale afferma: " Le predette sentenze non possono essere condivise in quanto: consolidata e autorevole giurisprudenza ha stabilito che il termine assegnato al proprietario del veicolo per comunicare all'organo accertatore i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento impugnato, ma dalla data della richiesta rivolta al proprietario dell'organo di polizia".*

**RILEVATO**, pertanto, sulla base delle considerazioni contenute nella relazione della comandante l'ufficio di P.M.:

- **che** gli accertamenti, i cui atti sono detenuti dall'Ufficio di P.M., sono stati effettuati correttamente;
- **che**, come pure evidenziato dal Comandante di P.M., sussistono gli elementi per proporre appello avverso le sopra citate Sentenze del Giudice di Pace di Gallipoli, al fine di evitare un mancato introito e, quindi, un danno erariale all'Ente;
- **che**, quindi, il contenuto delle sentenze di che trattasi non è condivisibile;
- **che** l'Ente deve porre in essere ogni attività utile al fine di evitare un mancato introito e, quindi, un danno erariale;

**RISCONTRATA**, pertanto, l'opportunità, come proposto dal Comandante, alla luce delle sopra esposte considerazioni e/o di altre che dovessero essere evidenziate in corso di dibattito, di sostenere le ragioni dell'Ente proponendo appello avverso le sopra citate Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Gallipoli;

**TENUTO CONTO** che il prevedibile esito favorevole dei giudizi di appello avverso le sopra elencate sentenze, stante la sentenza n. 949/2016 pubblicata il 22/02/2016 – R.G. n. 1711/2015, potrà dissuadere altri automobilisti dal proporre ricorso innanzi al G.d.P. e, quindi, agevolare l'introito delle multe da parte dell'Ente;

**DATO ATTO**

- **che** tale tipologia di incarico viene a configurarsi di natura fiduciaria;

- **che** nell'incarico in argomento è preponderante l'*intuitus personae*, in quanto si tratta di incarico in via diretta, tenendo conto di una soglia di professionalità, ma soprattutto delle caratteristiche personali dell'incaricato e della fiducia che il committente ripone in lui;

**CONSIDERATO** che il Comune di Parabita non ha istituito l'avvocatura interna e non ha nel proprio organico un dipendente abilitato all'esercizio della professione di avvocato, per cui si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno;

**ATTESO**

- **che**, l'affidamento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce un'isolata prestazione di difesa in giudizio, è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), del D.Lgvo n. 50/2016;

- **che**, inoltre, l'affidamento diretto è ammissibile ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera c) del Codice tenuto conto che l'Ente deve costituirsi in giudizio rispettando emergenze e ristrettezze di termini processuali;

**RITENUTO**, quindi,:

- **di resistere** nei procedimenti di che trattasi, nei termini di legge;
- **di individuare** n. 2 professionisti operanti nel territorio o che abbiano fatto istanza ad ottenere incarichi di patrocinio legale, affinché proponga appelli avverso le su indicate sentenze a difesa dell'Ente;
- **di precisare** che un professionista patrocinerà l'Ente in n. 6 dei procedimenti di cui sopra, e l'altro patrocinerà l'Ente in n. 7 procedimenti;
- **di autorizzare** il Responsabile del Settore "Contenzioso-Cultura e Risorse Umane" f.f. di provvedere in tal senso;

**RICHIAMATO** l'art. 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha qualificato anche i servizi legali, compreso l'incarico di rappresentanza processuale dell'ente, come appalti di servizi, ma li ha esclusi dall'applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, pur garantendo una tutela minima in virtù dell'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc., analogamente a quanto previsto, in generale, nel previgente articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per quanto concerne i contratti esclusi, nell'art. 27, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 163/2000;

**RILEVATO:**

- **che** il patrocinio in giudizio è conferito in un momento di bisogno di assistenza legale, che per natura è un bisogno occasionale, contingente e spesso urgente e rappresenta l'esercizio di un diritto/dovere correlato al bisogno a che sia affermata la rispondenza dell'attività amministrativa svolta al paradigma normativo prestabilito;

- **che** l'attività di difesa legale in giudizio, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente rilevanti, elevabili a veri e propri diritti inviolabili quale alla difesa ex art. 24 della Costituzione, presenta delle peculiarità, che impongono, pur alla luce dell'intervenuta disciplina del citato art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto, delle disposizioni generali dell'art. 4, un trattamento differenziato rispetto alle altre ipotesi di appalto di servizi;

**ATTESO** che l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale di cui al presente atto è volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di tutela giudiziale dell'Ente nella vicenda *de qua* a garanzia dell'interesse pubblico, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;



#### **TENUTO PRESENTE:**

- **che** l'art. 2 comma I - lett. a) del Decreto Legge n. 223 del 04.07.200 (c.d. Decreto "Bersani") - convertito in Legge 04 agosto 2006, n. 248, prevede l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, tra l'altro, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fatte salve le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti, per cui la prestazione dedotta nella presente convenzione può essere regolamentata al di fuori dei limiti previsti dal tariffario professionale;

- **che** l'art. 2 bis della sopra citata Legge n. 248/2006, sostituendo il terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisce la nullità dei patti, se non redatti in forma scritta, conclusi tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscano i compensi professionali;

#### **TENUTO CONTO:**

- **che** con deliberazione n. 37 del 26.05.2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;

- **che** con Deliberazione n. 19 del 28.01.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) provvisorio.

**VERIFICATO** che il Capitolo 103 "Spese per liti" non presenta sufficiente disponibilità, e ritenuto, pertanto, procedere al prelevamento della somma occorrente dal "Fondo di riserva" del Bilancio 2016;

#### **TENUTO CONTO:**

- **che** gli artt. 107 e 109 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, gli atti di gestione finanziaria;

- **che** con apposito Decreto Sindacale n. 39 del 04/08/2016 è stato nominato il Responsabile facente funzioni del Settore "*Contenzioso, Cultura e Risorse Umane*", comprendente, tra gli altri, anche il Servizio "*Contenzioso*", al quale sono state attribuite le funzioni previste all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e da tutte le disposizioni normative in materia;

- **che**, quindi, compete al sopra detto Responsabile l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente Atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

#### **CONSIDERATO**

- **che** in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

- **che** di tanto e dell'assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;

- **che** il Segretario Generale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all'atto in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

**AD UNANIMITÀ'** di voti espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2) **DI PROPORRE** appello avverso le sotto elencate Sentenze, con le quali i G.d.P. di Gallipoli hanno accolto i ricorsi e annullato gli opposti verbali elevati a carico di alcuni automobilisti per violazione alle norme del Codice della strada:

Lettera Identificativa	Numero sentenza	Numero verbale	Data pubblicazione e sentenza	Data registrazione protocollo della comunicazione deposito sentenza
a)	766/16	3768/ATX/2010	09/03/2016	Prot. n. 13051 del 20/09/2016
b)	768/16	4347/ATX/2010	09/03/2016	Prot. n. 13064 del 20/09/2016
c)	777/16	4894/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13177 del 22/09/2016
d)	778/16	4393/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13178 del 22/09/2016
e)	781/16	5113/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13191 del 22/09/2016
f)	767/16	3650/ATX/2010	09/03/2016	Prot. n. 13065 del 20/09/2016
g)	779/16	4831/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13181 del 22/09/2016
h)	784/16	4438/ATX/2011	09/03/2016	---
i)	785/16	4659/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13193 del 22/09/2016
l)	786/16	4460/ATX/2011	09/03/2016	Prot. n. 13194 del 22/09/2016
m)	920/16	4723/ATX/2011	24/03/2016	Prot. n. 12770 del 13/09/2016
n)	799/16	189/ATU/2011	14/03/2016	Prot. n. 13068 del 20/09/2016
o)	801/16	255/ATU/2011	14/03/2016	Prot. n. 13067 del 20/09/2016

3) **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura e Risorse Umane f.f.” per l’individuazione di n. 2 professionisti operanti nel territorio o che abbiano fatto istanza ad ottenere incarichi di patrocinio legale, affinché propongano appello avverso le su indicate sentenze a tutela delle ragioni e degli interessi dell’Ente.

4) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore “Contenzioso-Cultura e Risorse Umane” f.f. di provvedere in tal senso.

5) **DI STANZIARE** allo scopo la somma complessiva di € **3.000,00 omnia** da considerarsi comprensivi di IVA, CAP e spese, tramite prelevamento dal “Fondo di riserva” del Bilancio 2016.

6) **DI ASSEGNARE** pertanto, al Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura e Risorse umane” la sopra detta somma di € **3.000,00 omnia**.

7) **DI PRECISARE** che un professionista patrocinerà l’Ente in n. 6 dei procedimenti di cui sopra e l’altro professionista in n. 7 procedimenti di cui sopra;

8) **DI STABILERE** che al professionista che patrocinerà l’Ente in n. 6 dei procedimenti di cui sopra sarà assegnato un compenso di € **1.400,00 omnia** e al professionista a cui saranno assegnati n. 7 procedimenti sarà assegnato un compenso di € **1.600,00 omnia**;

9) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a conferire ai nominati professionisti le necessarie *procure ad litem* nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune.

10) **DI APPROVARE** l’allegato schema di disciplinare d’incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al Responsabile del Settore “*Contenzioso, Cultura e Risorse Umane*” di sottoscriverlo.

11) **DEMANDARE** al competente Responsabile f.f. del Settore “Contenzioso, Cultura e Risorse Umane”, al quale la somma è assegnata, l’assunzione del relativo impegno di

spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta ai sopra nominati professionisti, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

- 12) DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Testo Unico O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii..





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 330**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contenzioso,ecc**

Oggetto: **PROPOSIZIONE APPELLO DIVERSE SENTENZE PER VIOLAZIONE C.D.S.- PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA N. 4**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contenzioso,ecc)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art.49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dal D.L. n.174/2012, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data

**29/09/2016**

Il Responsabile di Settore

**F.to DOTT. VINCENZO BARONE**

## Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data

**29/09/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario

**F.to DOTT. GIUSEPPE PETRUZZI**

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to dott.ssa Francesca Zippo

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Alfredo Cacciapaglia

---

Per copia conforme  
Parabita, li

IL RESPONSABILE SETTORE  
DOTT. VINCENZO BARONE

---

<b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b>	<b>INVIO DELLA DELIBERAZIONE</b>
<p>Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1- D.Lgs.18/8/2000,N°267.</p> <p>Parabita, <i>li</i></p> <p>IL RESPONSABILE SETTORE F.to DOTT. VINCENZO BARONE</p>	<p>Ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000</p> <p>Prot. N. Del.</p>

### **ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
- Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita, li

IL RESPONSABILE SETTORE  
F.to DOTT. VINCENZO BARONE